

**RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a.**

- **Amministratore Delegato**
- **Direzione Tecnica**
- **Sicurezza di rete**

Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma

**IMPRESE FERROVIARIE**

Loro Sedi

**AZIENDE FERROVIARIE DI CUI AL D.M. 5/8/2016**

Loro Sedi

**SOGGETTI CHE OPERANO SULLE RETI FERROVIARIE ISOLATE**

Loro sedi

**MINISTERO DELLA DIFESA**

**Comando Trasporti e Materiali**

*Ufficio Movimenti e trasporti*

Viale Castro Pretorio 123 00185 Roma

**CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI**

Loro Sedi

**VERIFICATORI INDIPENDENTI DI SICUREZZA**

Loro Sedi

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione  
ed i sistemi informativi e statistici**

- **D.G. per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie**
- **D.G. per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il  
trasporto pubblico locale**

Via Caraci, 36 00157 Roma

- **D.G. per le investigazioni ferroviarie e marittime**

Via Nomentana, 2 00161 Roma

**ASSOCIAZIONI DI SETTORE**

Loro Sedi

**STRUTTURE MEDICO LEGALI**

Loro Sedi

**OGGETTO:** "Norme sui requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza, per l'applicazione dei Common Safety Methods, per il rilascio delle abilitazioni al personale, per il rilascio del certificato di idoneità all'esercizio e sulla supervisione applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario" emanate con Decreto ANSF n°3/2019 del 2/7/2019 - CHIARIMENTI.

A seguito dell'emanazione delle norme in oggetto sono stati richiesti a questa Agenzia chiarimenti in merito al rilascio delle abilitazioni (Punto 5 e Punto 8 della norma in oggetto) nei casi in cui la certificazione del requisito professionale (esame) e/o la formazione corrispondente, si siano

svolti in applicazione delle norme previgenti alla data di entrata in vigore delle norme in oggetto, ma non sia stato ancora emesso il relativo certificato di abilitazione.

Rispetto alle casistiche fino ad oggi rappresentate si chiarisce quanto segue:

- a) Il personale a cui deve essere rilasciata un'abilitazione ai ruoli riconducibili alle attività di sicurezza definite dalla normativa in oggetto (Punto 5.3), a cui sia stata già erogata la formazione in applicazione delle norme previgenti l'entrata in vigore del Decreto ANSF 3/2019, deve essere sottoposto ad una analisi del bisogno formativo da affidare ad un soggetto che eroga la formazione autorizzato dall'Agenzia (CDF o IF/GI nei casi previsti). La certificazione del requisito professionale comprensivo delle competenze oggetto dell'eventuale formazione integrativa, deve avvenire nel rispetto delle norme in vigore.
- b) Il personale a cui deve essere rilasciata un'abilitazione ai ruoli riconducibili alle attività di sicurezza definite dalla normativa in oggetto (Punto 5.3) e che abbia già sostenuto l'esame in applicazione delle norme previgenti l'entrata in vigore del Decreto ANSF 3/2019, deve essere sottoposto ad una analisi del bisogno formativo da affidare ad un soggetto che eroga la formazione autorizzato dall'Agenzia (CDF o IF/GI nei casi previsti). Nei casi in cui detta analisi determini un bisogno di formazione integrativa, sarà necessario provvedere alla certificazione dell'integrazione al requisito professionale secondo le norme in vigore.

Inoltre questa Agenzia al fine di consentire alle IF/GI/Esercenti la corretta pianificazione del processo di migrazione delle abilitazioni rilasciate in applicazione delle norme previgenti a quelle previste dal quadro normativo in vigore, precisa quanto segue:


- 1) Il piano di conversione redatto nel rispetto del punto 8 delle norme in oggetto e di cui occorre dare evidenza, deve esaurirsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine del 31/12/2021, dando priorità alla conversione delle abilitazioni del personale che ha fatto la visita sanitaria da più tempo.
- 2) Per la conversione delle idoneità alla "Condotta dei convogli" di cui all'articolo 1 del Decreto 4 agosto 1998, n°513, il mancato possesso da parte del personale del requisito del titolo di studio, previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n°247, non può essere ritenuto ostativo alla conversione come già a suo tempo precisato da questa Agenzia con nota Prot. ANSF 03266/12 dell'11/5/2012. Tale principio potrà essere applicato anche ai processi di reclutamento o di formazione già avviati alla data di entrata in vigore del Decreto ANSF 3/2019.

Ulteriori e diverse casistiche che potranno emergere nell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui al punto 8 della norma in oggetto, potranno essere partecipate a questa Agenzia nell'ambito e con le modalità previste dall'articolo 3 "Fase di consultazione" del Decreto ANSF n°3/2019.

Il Direttore  
*Ing. Marco D'Onofrio*



D'ONOFRIO MARCO  
AGENZIA  
NAZIONALE PER LA  
SICUREZZA DELLE  
FERROVIE (ANSF)  
09.08.2019  
08:23:33 UTC



BARGILLI  
CLAUDIO  
AGENZIA  
NAZIONALE  
PER LA  
SICUREZZA  
DELLE  
FERROVIE  
09.08.2019  
06:59:12  
UTC

**Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie**  
Via Alamanni, 2 50123 - FIRENZE Italia

Tel. +39 055 2989701- 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509  
[www.ansf.gov.it](http://www.ansf.gov.it) [agenzia.sicurezza@ansf.gov.it](mailto:agenzia.sicurezza@ansf.gov.it) [agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it](mailto:agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it)  
codice fiscale 94165250484